

BENI CULTURALI: BREVI NOTE SUI DATI E SUL LORO USO PUBBLICO ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE

1. PREMESSA

Si è sviluppata negli ultimi anni in Italia una politica di sensibilizzazione al tema degli Open Data (CIURCINA, GROSSI 2013), grazie alla quale sono state recentemente adottate alcune riforme normative che promuovono l'apertura dei dati delle Pubbliche Amministrazioni (PA)¹. Per attuare questa politica si devono gestire alcuni problemi legali: un singolo documento (file/dataset) può contenere tipi di dati eterogenei (dati provenienti da archivi correnti o da archivi storici, dati su privati cittadini, opere dell'ingegno, immagini fotografiche di beni culturali, etc.) e numerosi set di norme interferiscono con la diffusione dei dati (tutela della privacy, diritto d'autore, diritto di riproduzione dei beni culturali, etc.). Il presente contributo intende proporre alcuni spunti di riflessione sui diversi set di regole che limitano la diffusione e l'uso pubblico dei dati relativi ai beni culturali.

2. LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE: COSA È CAMBIATO IN MERITO AI DATI PRODOTTI DALLE PA E ALLA LORO APERTURA?

L'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recentemente introdotto nel nostro ordinamento, modifica gli artt. 52 e 68 del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD). «In pratica, a partire dal 18 marzo 2013, scadenza dei novanta giorni previsti dalla Legge, dati e documenti pubblicati online dalle amministrazioni titolari – senza una esplicita licenza d'uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come dati aperti, quindi dati che possono essere liberamente acquisiti da chiunque e riutilizzabili anche per fini commerciali. Il concetto di open data, inteso come subset del più ampio concetto di PSI (Public Sector Information), nel contesto italiano assume un rilievo molto più evidente, i due concetti diventano per certi versi molto vicini tra loro» (cfr. <http://www.dati.gov.it/content/monitoraggio-sullo-stato-dellopen-data-italia-dopo-lopen-default>). Questa modifica normativa, insieme all'altra che di recente ha portato al riordino della disciplina in materia di trasparenza della PA (cfr. il citato D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33), segna il tempo d'un processo di indubbio favore normativo nei confronti dell'apertura dei dati.

¹ Cfr. nello specifico art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La norma in questione è importante anche perché introduce all'art. 52 del CAD nuove regole per le quali, da una parte, le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; dall'altra, viene incaricata l'Agenzia per l'Italia Digitale di definire le linee guida per l'apertura dei dati trattati dalle PA.

3. "DATI PUBBLICI", "DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI": LE NORMATIVE CHE NE REGOLANO LA DIVULGAZIONE

Il comma 1 dell'art. 52 (Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni) del CAD dispone che «L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.»². Va qui ricordato che il CAD distingue il "dato delle pubbliche amministrazioni", che è «il dato formato o comunque trattato da una pubblica amministrazione» (art. 1, comma 1, lett. m), dal "dato pubblico" che è «il dato conoscibile da chiunque» (art. 1, comma 1, lett. n)³.

Il recente D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 offre un quadro normativo che dovrà certamente essere valutato con attenzione al fine di individuare i termini entro i quali è divenuto obbligatorio considerare "dati pubblici" parte dei dati che si riferiscono ai beni culturali. Tuttavia, è certo che dal suddetto D.Lgs. non si possa ricavare una regola per la quale sia obbligatorio trattare tutti i dati relativi ai beni culturali come "dati pubblici". Ciò detto, è comunque possibile che una PA si determini a rendere accessibili "dati delle pubbliche amministrazioni" che non sono dati pubblici: è quindi utile disaminare il quadro di norme che possono interferire con la pubblicazione di dati da parte delle PA. È rilevante a tal fine il disposto del comma 1 dell'art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)⁴ del CAD secondo il quale «...restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti (cfr. *infra* § 4), le norme in materia di protezione dei dati personali (cfr. *infra* § 5) ed il

² Questa formulazione dell'art. è stata recentemente adottata con l'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

³ Cfr. in particolare norme del Capo V (Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete), Sezione I (Dati delle pubbliche amministrazioni) e II (Fruibilità dei dati), artt. 50-62.

⁴ L'art. 1, comma 1, lettera o del CAD definisce la "disponibilità" come «la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge».

rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico» (cfr. § 6 *infra*). Completano la trattazione che segue i limiti previsti nella legge sul diritto d'autore e nel Codice di proprietà industriale (cfr. § 7 *infra*) e oltre quelli imposti dal Codice dei Beni Culturali (cfr. *infra* § 8).

4. LIMITI DI “ORDINE PUBBLICO” ALLA CONOSCIBILITÀ DEI DATI

Con riferimento ai limiti di “ordine pubblico” imposti dall’ordinamento alla conoscibilità dei dati, acquisisce rilievo specifico il disposto del comma 6, primo inciso, dell’art. 2 del CAD che sancisce: «Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali». Nello stesso senso muovono l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, laddove si indica la necessità di rispettare le disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, e l’art. 4 dello stesso D.Lgs. che offre importanti indicazioni di dettaglio in materia di tutela della privacy, richiamando espressamente i limiti previsti all’art. 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e all’art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322.

Valutando più specificamente il settore dei beni culturali, secondo alcuni si potrebbe argomentare l’opportunità di non rendere “dato pubblico”, quindi conoscibile da chiunque, la localizzazione dei beni culturali soprattutto nel caso in cui tali beni non sono provvisti di idonei presidi di protezione. In questo caso, ci si potrebbe domandare se l’obbligo di prevenzione previsto dall’art. 29 (Conservazione) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 Legge 6 luglio 2002 n. 137” possa includere anche un obbligo di mantenere riservate le informazioni relative alla localizzazione dei beni culturali non dotati di idonee protezioni. La questione sembra mal posta, ove si consideri che, invece, l’ampia diffusione dell’informazione circa l’esistenza di beni culturali può attivare comportamenti virtuosi sul territorio che portano ad una migliore preservazione diffusa, spesso più efficace di qualsiasi altro presidio. La soluzione al problema di dove collocare l’esatto confine tra dato da rendere pubblico e dato da non rendere pubblico potrebbe venire dall’adozione da parte del MiBAC di chiare linee di indirizzo ai sensi del comma 5 della stessa norma, le quali tengano conto dell’obiettivo di massimizzare la diffusione di dati relativi ai beni culturali.

5. NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è titolare del trattamento dei dati «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione

e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza». Quindi, nella misura in cui la PA tratta dati personali⁵ è soggetta agli obblighi di cui allo stesso codice. Tra questi, particolarmente rilevante ai fini della questione di cui si tratta è il disposto del comma 2 dell'art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) secondo il quale «Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.». Verificato che la divulgazione dei dati rientri nel novero delle funzioni istituzionali dell'ente, sarà necessario che la PA che intende rendere pubblici dei "dati personali" osservi «i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti», come disposto dal comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto.

Il Codice della privacy richiede quindi che, prima di procedere al trattamento dei dati personali, si ottemperino una serie di obblighi, tra i quali quello dell'informativa alla persona i cui dati sono oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 13 dello stesso Codice. In particolare, per il caso in cui si intenda pubblicare dei dati per via telematica, si ricorda il disposto del comma 3 dell'art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) ai sensi del quale «La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento». Trattando di beni culturali, è opportuno ricordare che le disposizioni degli artt. 122-127 della Parte seconda (Beni culturali), Titolo II (Fruizione e valorizzazione), Capo III (Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10, Legge 6 luglio 2002, n. 137" dettano norme di dettaglio sui modi nei quali si deve coordinare il diritto alla riservatezza con la facoltà d'accesso ai documenti conservati negli archivi dello Stato o negli archivi storici delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

6. RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DEL SETTORE PUBBLICO

L'art. 1 (Oggetto ed ambito d'applicazione) del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di docu-

⁵ Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

menti nel settore pubblico” detta le regole secondo le quali i privati possono domandare di accedere ai dati delle PA. Verificata la possibilità di applicare le disposizioni di tale normativa ai dati di interesse specifico e alla PA competente, e verificata la dovuta salvaguardia delle altre norme dell’ordinamento (cfr. in particolare l’art. 4, “Norme di salvaguardia”, del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36), la PA interessata deve ottemperare agli obblighi previsti nella normativa. Si segnala in particolare che, se anche la lettera d dell’art. 3 (Documenti esclusi dall’applicazione del decreto) del D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 esclude i dati che sono nella disponibilità degli enti culturali, pare difficile ritenere che la nozione di “enti culturali” si riferisca a tutti gli enti che detengono dati relativi ai beni culturali. In ogni caso si osserva che la proposta di direttiva comunitaria “COM(2011) 877 definitivo che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” muove verso la compressione di questa esclusione.

Inoltre, nel senso della sollecita pubblicazione di scavi e ritrovamenti archeologici da parte dei funzionari competenti disponeva già la Circolare n. 90 del 5 agosto 1954 dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione: «Ragioni di utilità scientifica e di prestigio nazionale impongono la sollecita pubblicazione di scavi e ritrovamenti da parte dei funzionari competenti» e «in nessun caso la comunicazione dei reperti dovrà tardare oltre il limite massimo di dieci anni dallo scavo o dalla scoperta» (cfr. in merito anche MAZZOLENI, BALDO 2012, 98). Va infine ricordato il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”, che, integrando le disposizioni del CAD, in particolare l’art. 59 (Dati territoriali), disciplina con maggiore dettaglio e precisione la materia dei dati territoriali (tra i quali si può ricomprendere una parte dei dati relativi ai beni culturali). In particolare, l’art. 9 (Accesso al pubblico) stabilisce, per le PA che producono, gestiscono, aggiornano e distribuiscono set di dati territoriali, l’obbligo di renderli accessibili al pubblico secondo determinate condizioni.

7. DIRITTO D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L’art. 3, comma 1, lett. h (Documenti esclusi dall’applicazione del decreto) del D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 fa salve le norme contenute nella Legge del 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273”; pertanto è necessario tenere conto di queste norme prima di procedere alla pubblicazione dei dati della PA. Le norme del Codice della proprietà industriale incidono in maniera poco problematica con la facoltà

della PA di procedere alla pubblicazione per via telematica dei “dati delle Pubbliche Amministrazioni”. Infatti, la gran parte dei diritti disciplinati nel codice si configurano in modo tale da rendere difficile ipotizzare che possano confliggere con la pubblicazione di dati relativi a beni culturali realizzata da una PA, specialmente se questa non svolge attività commerciale. Fanno tuttavia eccezione le “informazioni segrete”, disciplinate agli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30. Si impone, pertanto, una verifica dell’esistenza di eventuali impegni di riservatezza assunti dalla PA nei confronti di terzi, rispetto ai dati che essa intende pubblicare.

Le norme previste nella legge del 22 aprile 1941 n. 633 richiedono invece un’analisi più attenta. Infatti, tra le facoltà concesse ai titolari di diritti d’autore e degli altri diritti previsti dalla stessa legge sono comprese quelle di autorizzare la riproduzione e la diffusione tramite Internet dei contenuti protetti. Il quadro delle norme previste dalla stessa normativa e che risultano applicabili ai dati relativi ai beni culturali è dunque articolato. Innanzitutto, la legge tutela le “opere dell’ingegno di carattere creativo”, come definite all’art. 1, riservando in via esclusiva all’autore il diritto di autorizzare la riproduzione, disciplinato all’art. 13 e la diffusione tramite rete telematica, facoltà disciplinata all’art. 17 comma 1. Tra le opere tutelate l’art. 2 della stessa legge ricomprende: le opere scientifiche quali articoli e relazioni, le fotografie, le banche di dati, i disegni d’arte e i disegni di architettura. Nella misura in cui sui dati relativi ai beni culturali insistono diritti d’autore di terzi, se ne deve tenere conto prima di procedere alla loro pubblicazione.

Si dà atto che una recente modifica ha introdotto all’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 il comma 1-bis che consentirebbe «la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro». Allo stato attuale, tuttavia, in mancanza del previsto decreto che indichi i limiti all’uso didattico o scientifico, è difficile utilizzare questa norma per legittimare la pubblicazione delle eventuali immagini “degradate” di beni culturali.

Con riferimento alle attività rese da terzi a favore della PA, che portano alla realizzazione di opere dell’ingegno di carattere creativo, valgono regole speciali. In particolare il comma 1 dell’art. 11 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 dispone che «Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese». Quindi, ricorrendone le condizioni, il diritto d’autore sulle opere realizzate dai terzi potrebbe spettare alla PA. Si deve tuttavia ricordare che allo speciale diritto di cui all’art. 11 si applica una durata di soli 20 anni, come previsto dall’art. 29 della stessa Legge 22 aprile 1941, n. 633 e si evidenzia come la norma non si applica a tutte le PA.

Oltre al diritto d'autore, la stessa normativa prevede altre fattispecie giuridiche, genericamente definite "diritti connessi", che si possono applicare ai dati relativi a beni culturali anche quando gli stessi non si possono configurare come "opere creative".

In tema, è particolarmente rilevante il disposto dell'art. 102-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 che, sotto certe condizioni, tutela le banche di dati che non costituiscono opera creativa, attribuendo al costituente delle stesse, per una durata limitata a 15 anni, il diritto esclusivo di autorizzare operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca di dati. È tuttavia importante evidenziare che i commi 4 e 5 dello stesso art. 102-bis attribuiscono questo diritto a "cittadini" e "imprese". In mancanza d'una espressa previsione che estenda questo diritto alle PA è controverso se questo diritto si applichi alle stesse.

Anche altri diritti connessi possono incidere sui dati relativi ai beni culturali. Ad esempio, le immagini fotografiche che non presentano un carattere creativo, e quindi non sono tutelate dal diritto d'autore, possono essere tutelate con il diritto connesso previsto al Titolo II (Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore), Capo V (Diritti relativi alle fotografie) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 87-92). Il comma 1 dell'art. 87 dispone che «Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche». Ma è importante sottolineare il disposto del comma 2 dello stesso art. 87, ai sensi del quale «Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili». Quindi, non tutte le fotografie di beni culturali sono tutelate dal diritto connesso previsto dalle norme del Capo V della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Il diritto in questione ha una durata inferiore al diritto d'autore⁶ e l'autore può impedire la riproduzione dell'immagine fotografica solo se appone sugli esemplari della stessa le menzioni obbligatorie previste dall'art. 90 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. In questo, le fotografie fanno eccezione alla regola generale prevista per il diritto d'autore, secondo la quale lo stesso diritto si applica di default alle opere creative, a prescindere da qualsiasi formalità posta in essere dal titolare dei diritti.

Concludendo, alla luce del quadro normativo vigente in materia di diritto d'autore e diritti connessi, se si vuole consentire la libera circolazione di dati relativi a beni culturali, è importante acquisire l'opportuna liberatoria dal titolare dei diritti sui dati che si vogliono pubblicare e utilizzare idonee

⁶ L'art. 92 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone che «Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia».

licenze che accompagnino i dati: in questo modo si può eliminare qualsiasi incertezza in ordine al regime di licenza secondo il quale è consentita la circolazione dei dati.

8. DIVULGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI BENI CULTURALI E CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” contiene norme che limitano la possibilità di divulgare i dati relativi ai beni culturali. In particolare, il comma 1 dell’art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione dei beni culturali) prevede il potere del MiBAC, delle Regioni o di altri enti pubblici che abbiano comunque in consegna i beni in oggetto di acconsentire o meno alla riproduzione degli stessi. Il secondo comma del medesimo articolo prevede che «È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del Soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale»⁷. Mentre il primo comma dell’art. 107, relativo alla riproduzione dei beni culturali, non rimanda ad alcun regolamento attuativo (semplicemente consentendo agli enti che abbiano in consegna i beni di autorizzarne la riproduzione, e fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore e quelle di cui al comma 2), il comma successivo del medesimo articolo regola la riproduzione “per contatto”, che è di regola “vietata” e «consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale».

Il provvedimento cui rimanda l’art. 107, comma 2, del codice è il successivo D.M. del 20 aprile 2005 “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei beni culturali, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. Tale provvedimento, tuttavia, non ha solo dato attuazione a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 107 con riferimento ai casi in cui è eccezionalmente consentita la riproduzione “per contatto”, ma ha più in generale disciplinato la riproduzione tout court dei beni culturali, di cui al primo comma del medesimo art. 107, con riferimento alla quale non era previsto il rinvio o la specificazione ad opera di alcun decreto attuativo. In particolare, l’art. 3 del suddetto decreto, inserito nel Capo II (Principi generali per la riproduzione di beni culturali), prevede l’autorizzazione del responsabile dell’Istituto che

⁷ La riserva del diritto di riproduzione era già prevista dall’art. 4, comma 1 della Legge 14 gennaio 1993, n. 4 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato”, cosiddetta “Legge Ronchey”.

ha in consegna i beni, quale condizione inderogabile per la loro riproduzione, considerata in tale norma in termini generali, senza alcuna ulteriore specificazione. Il successivo art. 5, comma 2 prevede che «il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro), non può essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi», salvi gli eventuali diritti e compensi ad autori e terzi.

In conclusione, si può rilevare come il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e il relativo D.M. 20 aprile 2005 di attuazione impongano specifiche restrizioni alla riproduzione dei beni culturali, di cui si deve tenere conto nel valutare la legittimità della scelta di pubblicare contenuti che consistono in riproduzioni di "beni culturali". In ogni caso, quando l'amministrazione che procede alla pubblicazione dei contenuti non è l'amministrazione che ha in consegna i beni culturali è opportuno ottenere da quest'ultima le necessarie autorizzazioni.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro normativo incoraggia con le recenti modifiche l'approccio "open data" per le pubbliche amministrazioni. Resta aperta la questione di individuare quali dati considerare e trattare come "open data" in ambito di beni culturali e in particolare di beni archeologici. In linea di massima, si può adottare agevolmente tale approccio per quei dataset che non contengono:

- dati che si riferiscono a persone fisiche, a meno che non sia fornito dalle stesse il consenso alla loro divulgazione;
- opere tutelate dal diritto d'autore o da altro diritto previsto nella legge sul diritto d'autore, a meno che siano stati licenziati dal titolare dei diritti;
- riproduzioni di beni culturali, a meno che sia stata fornita l'autorizzazione da parte dell'ente preposto alla tutela del bene riprodotto.

MARCO CIURCINA

StudioLegale.it

PIERGIOVANNA GROSSI

Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società
Università degli Studi di Verona

BIBLIOGRAFIA

CIURCINA M., GROSSI P. 2013, *Open data: alcune considerazioni sulla pubblica amministrazione e sui beni culturali e paesaggistici in Italia*, in M. SERLORENZI, I. JOVINE (eds.), *SITAR Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Potenziale archeologico*,

pianificazione territoriale e rappresentazione pubblica dei dati, Atti del II Convegno (Roma 2011), Roma, Iuno, 47-67.

MAZZOLENI M., BALDO Z. 2012, *Libertà di accesso, ricerca e riserva di pubblicazione nelle scoperte archeologiche*, in L. BEZZI, D. FRANCISCI, P. GROSSI, D. LOTTO (eds.), *Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, Atti del III Workshop (Padova 2008)*, Roma, Quasar, 95-99.

ABSTRACT

Recently Italian legislation has made some important steps towards openness in the Public Administration. The most important changes come from the recent laws that, among other important innovations, establish for the first time the openness “by default” of the PA web site contents. Moreover, transparency and openness of sites will become parameters to be considered when evaluating the performances of the employees responsible for them. Probably, the actual application of the laws will be anything but easy: preliminary work will be required, like filtering data that cannot be published to protect copyright or privacy rights of third parties. This paper focuses on data produced or managed by the agencies for Cultural Heritage with emphasis on archaeology: the main limits on opening data and contents will be discussed.